



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE PATROCINIO**

ART.1 - FINALITA'

1. Il Comune di Montebello Jonico, attraverso la concessione del patrocinio, riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni promosse in tutto o in parte sul territorio comunale da Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva e scientifica e promozionale del territorio.

ART.2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il patrocinio può essere riconosciuto a:
 - a) soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, con riferimento al rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale e organizzativa in possesso, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - b) soggetti di chiara fama e prestigio.
2. Per iniziative organizzate da enti o associazioni che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le stesse abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni;

ART.3- CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

1. L'Amministrazione Comunale riconosce e favorisce la promozione e il sostegno di iniziative specificate nei settori sottoindicati :
 - a) culturale: comprende attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle tradizioni locali;
 - b) istituzionale: comprende la promozione di manifestazioni ed attività attinenti la cultura della legalità, della pace, i valori di solidarietà sociale nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle Sue istituzioni;
 - c) sportivo: comprende la promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie in genere;
 - d) sviluppo del territorio: comprende iniziative di promozione delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza.

ART.4- CASI DI ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- b) palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- d) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- e) che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Art.5 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO GRATUITO

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax oppure posta certificata, domanda scritta indirizzata al Responsabile del Settore Affari Generali, utilizzando il modello reperibile presso l'Ufficio Affari Generali e sul sito istituzionale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'evento; è facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Alla richiesta di patrocinio dovrà essere allegato il programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, contenente tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità.
4. In particolare, nel programma dovranno essere specificati:
 - a) gli obiettivi e la motivazione della manifestazione o iniziativa;
 - b) eventuali analoghe richieste/ concessioni di patrocinio di altri enti pubblici;
 - c) l'elenco dettagliato degli eventuali sponsor.
5. Alla richiesta dovranno, altresì, essere allegati:
 - a) lo Statuto e l'atto costitutivo dell'associazione qualora sia soggetto richiedente;
 - b) le richieste inoltrate per il rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per lo svolgimento dell'iniziativa da patrocinare ;
 Il patrocinio è, comunque, subordinato all'acquisizione di autorizzazione, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
7. Il Responsabile del Settore Affari Generali provvede all'istruttoria del procedimento ed ha la facoltà, di richiedere all'istante ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

8. La Giunta Comunale, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, dispone in merito con propria motivata deliberazione.

ART.6- VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di menzionare nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma del Comune di Montebello Jonico.
2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi eventuale responsabilità di carattere civile o penale, inerente lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione patrocinata.
3. Della concessione dell'iniziativa non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
4. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:
 - a) l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - b) l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - c) l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

Art.7 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (*manifesti, comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni, cataloghi, ecc.*) e di fregiare i medesimi con lo Stemma del "Comune di Montebello Jonico" limitatamente al periodo della manifestazione.
2. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o luoghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata, prima della stampa dall' Ufficio Affari Generali.
3. Tre esemplari del materiale stampato dovranno essere, tempestivamente, consegnati al citato Ufficio.
4. Il soggetto beneficiario della concessione del patrocinio dovrà, a conclusione dell'iniziativa e/o manifestazione, dovrà inviare all'Amministrazione, entro 30 giorni, una dettagliata relazione e ogni altra documentazione ritenuta utile in merito, per la verifica dei risultati dell'iniziativa e della corrispondenza del programma realizzato con quello previsto.

ART.8- DECADENZA E SANZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio, al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e dello stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.
3. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale comporterà il diniego del patrocinio per successive iniziative organizzate dallo stesso beneficiario.

ART.9- RESPONSABILITA'

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune di Montebello Jonico in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico e nei confronti di terzi.

ART.10- DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare che comunque risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art.8 comma 3, del vigente Statuto del Comune di Montebello Jonico il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi dieci giorni dal deposito presso la segreteria comunale, da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa delibera di approvazione.